

Polo Chianti

Determina del Responsabile

Numero del provvedimento:	41/2025
Data del provvedimento:	13/11/2025
Oggetto:	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, del servizio educativo a favore di una utente del Comune di San Casciano in Val di Pesa del Polo Chianti della Società della Salute Fiorentina Sud Est anni 2025-2026. CIG B913BE0F52
Struttura proponente:	Polo Chianti
Responsabile del procedimento:	Dott. Gilberto Macaluso

IL RESPONSABILE DEL POLO CHIANTI

VISTO il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 37 del 20.07.2023 “Delega di firma atti di natura socio-sanitaria e socio-assistenziale della SdS Fiorentina Sud Est” con cui è stata conferita delega di firma al sottoscritto Dott. Gilberto Macaluso relativamente agli atti amministrativi di natura socio-assistenziale di competenza del Polo Amministrativo del Chianti Fiorentino;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 238 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm. ed ii., che al Capo III bis “Società della salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;
- la legge Regionale n. 41 del 24.02.2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e ss.mm. ed ii;

VISTI:

- il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Sud-Est, sottoscritta in data 14.01.2021 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.

Polo Chianti

267 del 18.08.2000 ed in conformità con la L.R. n.40/2005 e ss.mm. ed ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Bagno a Ripoli Dott. Ferdinando Ferrini;

- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 8 del 31/07/2024 con la quale è stato eletto Francesco Pignotti quale Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- il Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud-Est n. 1 del 30/5/2024, di proroga del Direttore del Consorzio, Simone Naldoni;
- la delibera di Conferenza Aziendale dei Sindaci Azienda USL Toscana Centro n. 2 del 28.05.2021 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'azienda USL Toscana e la SDS Fiorentina Sud-Est per la gestione diretta e unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii.e dal PSSIR 2018-2020;
- la delibera di Assemblea di Soci n. 5 del 17.07.2021 con la quale è stata approvata l'articolazione organizzativa della SDS Fiorentina Sud-Est;
- la Delibera di Giunta della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 12 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato lo schema di articolazione organizzativa a livello di micro-struttura e di dettaglio della Società della Salute in relazione all'organigramma già approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 3 del 24.02.2023;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. e ii. definisce le Società della salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile sia nella L.R. n. 40/2005 ss.mm. ed ii. sia nel D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm. ed ii., che all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATI altresì:

- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 1 del 29.01.2025 di approvazione del Bilancio di previsione e relativi allegati per l'annualità 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, secondo lo schema previsto dalla Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 834/2022;
- le deliberazioni dei Comuni consorziati di approvazione dei rispettivi Bilanci di Previsione 2025- 2027;
- la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2025, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 26.02.2025;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 05.05.2009 e ss.mm. ed ii.

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

la Legge n. 136 del 13.08.2010, ed in particolare l'art 3 in tema di "tracciabilità di flussi finanziari";

PREMESSO che con decreto 148/2017 VG del 25/10/2018 cron 5369/2018 del 26/11/2018 – una Sig.ra è stata affidata al servizio sociale professionale della sede del Comune di San Casciano n Val di Pesa. Il Servizio Sociale negli anni ha portato avanti diversi interventi in favore dell'utente tra cui un progetto di educativa domiciliare. Nello specifico dal 2016 a giugno 2025 è stato erogato un intervento educativo domiciliare di 3 ore settimanali quale spazio di ascolto, confronto, stimolo verso nuovi interessi; l'intervento è stato inoltre finalizzato a monitorare e supportare la relazione familiari e ad offrire all'utente un "tutoraggio" sullo studio. Fino al 2023 l'utente è stata seguita dalla stessa educatrice professionale che poi si è trasferita. Negli ultimi due anni ha avuto una nuova educatrice fornita dalla Società Cooperativa Arca con la quale la Sig.ra ha instaurato una relazione significativa;

CONSIDERATO che l'Assistente Sociale, che ha in carico l'Utente in parola, con relazione del 26.09.2025, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 024466/2025 in data 26.09.2025, ha evidenziato l'opportunità e l'efficacia di proseguire l'intervento educativo con la medesima figura professionale con la quale la Sig.ra in parola ha condiviso un progetto da ormai due anni. Con la medesima relazione la professionista succitata ha chiesto di poter garantire il proseguo dell'intervento educativo in argomento per 2 ore settimanali per il periodo 2025 - 2026 per un totale di 90 ore;

CONSIDERATO di accogliere la proposta dell'Assistente Sociale per tutte le ragioni espresse nella relazione prima citata depositata agli atti d'ufficio,

VERIFICATO che per le vie brevi è stata acquisita, con protocollo n. 28549/2025 in data 10.11.2025, la migliore offerta della ditta Arca Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via Aretina, 265 a Firenze e P-IVA e C.F. 03382330482, che propone quale costo orario per il servizio in argomento € 25,00 + IVA 5% pari ad € 1,25 pertanto per un costo complessivo all'ora di € 26,25;

VERIFICATO pertanto che per l'erogazione delle 90 ore del servizio in parola, previsto per gli anni 2025 e 2026, il costo è pari ad € 2.250,00 + IVA al 5% pari ad € 112,50 per un

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

costo complessivo del servizio di € 2.362,50 di cui € 708,75 IVA inclusa, per l'anno 2025 ed € 1.653,75 IVA inclusa, per l'anno 2026;

CONSIDERATO dato l'importo di procedere con affidamento diretto;

PRECISATO CHE ai sensi dell'art. 17 e dell'Art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di servizi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio educativo a favore di un'utente del territorio di San Casciano in Val di Pesa con l'obiettivo di assicurare la continuità educativa e la realizzazione del programma d'intervento previsto nel Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.);

- Importo del contratto: € 2.362,50 IVA inclusa;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DATO ATTO che:

- per le caratteristiche del servizio, le modalità di svolgimento e la necessità di garantire continuità e personalizzazione dell'intervento, l'ente ritiene di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

- che tale articolo stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Polo Chianti

• che l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e precisamente:

a) l'oggetto del Contratto è l'affidamento del servizio di intervento educativo individualizzato per 2 ore settimanali per il periodo 2025 - 2026 per un totale di 90 ore nel Comune di San Casciano in Val di Pesa;

b) l'importo del contratto è pari ad € 2.362,50 IVA di Legge inclusa. La durata dell'affidamento è di mesi 10 da novembre 2025 al luglio 2026.

c) che è stata individuata quale soggetto idoneo a svolgere il servizio la Ditta Arca Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via Aretina, 265 a Firenze e P-IVA e C.F. 03382330482;

d) i requisiti di carattere generali sono quelli rilasciati da Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a carico dell'operatore economico delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e che il DURC risulta regolare;

e) clausole ritenute essenziali: realizzazione di quanto previsto e con le modalità dettate dal presente provvedimento e dalla lettera contratto agli atti d'ufficio;

VERIFICATA l'opportunità e la convenienza di tale servizio;

DATO ATTO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura del servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Polo Chianti

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
- per l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023; euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

ATTESO che la stazione appaltante ha operato secondo canoni di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con riferimento ai principi fondanti il Codice degli appalti, in particolare nel rispetto dei principi di risultato, accesso al mercato, fiducia e buona fede e tutela dell'affidamento;

CONSIDERATO che la spesa di Euro € 2.362,50 IVA di Legge inclusa trova copertura nel Bilancio 2025 e nei successivi della Società della salute e specificatamente negli stanziamenti designati alla stessa dalla sede del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'art 16 D.Lgs 36/2023, dall'art.6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 art. 13;

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Polo Chianti

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- per l'affidamento e l'esecuzione di “servizi alla persona” di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Nuovo Codice) si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 128 del Nuovo codice. Tale comma precisa che “L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti”;
- è stato acquisito il CIG sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 ed ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica tramite scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

- il D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b);
- l'art.3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art.107 del D.lgs. n.267/2000;
- l'art. 13 dello Statuto della SdS Fiorentina Sud Est;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 2 del 24/02/2023;

VISTO il DURC regolare numero protocollo: INAIL_50832878 del 25.09.2025 scadenza 23/01/2026;

Polo Chianti

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare il servizio educativo individualizzato per 90 ore complessive per gli anni 2025 – 2026, presso la sede del Comune di San Casciano in Val di Pesa della Società della Salute Fiorentina Sud Est, alla Ditta Arca Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via Aretina, 265 a Firenze e P-IVA e C.F. 03382330482, per un importo di € 2.362,50 IVA di Legge inclusa e così ripartito:
 - Euro 708,75 IVA inclusa per il 2025 ed
 - Euro 1.653,75 IVA inclusa per il 2026;per un numero complessivo di 90 ore per indicativi 10 mesi.
2. di imputare la somma complessiva di € 2.362,50, IVA di Legge inclusa, nel Bilancio 2025 e successivi (Euro 708,75 IVA inclusa per il 2025 ed Euro 1.653,75 IVA inclusa per il 2026) a valere sul conto economico della Società della Salute Fiorentina Sud Est, Centro di Costo Comune di San Casciano in Val di Pesa; Codice (3SC);
3. di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il responsabile del Polo Chianti Dott. Gilberto Macaluso;
4. di dare atto che sono in corso i controlli conformemente all'art.52 del D. Lgs. n. 36/2023;
5. di dare atto dell'avvenuta acquisizione del codice CIG B913BE0F52;

Polo Chianti

6. di procedere alla stipula del documento contrattuale con l'operatore di cui al precedente punto 1) ai fini del perfezionamento dell'obbligazione, mediante lettera-contratto per corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall'Art 16 D.Lgs 36/2023, dall'Art. 6 bis della Legge 241/90 e DPR 62/2013 Art. 13; obbligandosi a comunicare eventuali condizioni di conflitto di interesse che dovessero manifestarsi durante le procedure di affidamento e di esecuzione del servizio;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 sul proprio sito istituzionale;
10. di trasmettere e partecipare il presente atto agli Enti consorziati e al Collegio Sindacale.

Bagno a Ripoli, 13/11/2025

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

POLO CHIANTI FIORENTINO

(dott. Gilberto Macaluso)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. ed ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Società della Salute Fiorentina Sud Est



Società della Salute Fiorentina Sud Est

Sede Legale: Piazza della Vittoria, 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Piazza Matteotti, 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)

C.F. 94297490487 – P.IVA 07179170480

Polo Chianti

Società della Salute Fiorentina Sud Est

Ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dott. Gilberto Macaluso,
e istruttore del procedimento la Sig.ra Silvia Ocello Tel. 055.6390353 - 364E-mail: sociale@comune.bagno-a-ripoli.fi.it